

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE SENZA SCOPO DI LUCRO NON RICONOSCIUTA

I – DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI E DURATA

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'associazione denominata "Associazione GameZoo", abbreviabile in "GameZoo".

L'ubicazione della sede è in Via Millio 37, Torino. Un'eventuale modifica della sede non rappresenta modifica dello statuto.

Art. 2 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 3 - Scopo e finalità

L'associazione è senza fini di lucro ed opera senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico o religioso; essa si propone di promuovere, diffondere e supportare il videogioco in tutte le sue forme con particolare attenzione agli aspetti multiplayer su internet e sul territorio italiano.

A questo fine si predispone per svolgere qualsiasi attività si ritenga necessaria al perseguimento degli scopi istituzionali con particolare attenzione a:

- a) sollecitare e favorire l'istituzione di corsi di formazione atti allo scopo;
- b) sviluppare l'utilizzo (anche costruendone ad hoc) di reti telematiche (anche su base geografica) e degli strumenti di comunicazione di massa, come newsgroup, mailing-list, forum e pubblicazioni (sia digitali che cartacee);
- c) preparare e diffondere materiale informativo atto a stimolare l'avanzamento culturale e la libertà di discernimento tecnologico dell'utente informatico;
- d) formare gruppi di esperti in grado di operare nei vari strati dell'Information Technology;
- e) pubblicare giornali periodici o libri a stampa o telematici;
- f) realizzare centri di formazione, reti telematiche e strumenti di comunicazione quali newsgroup, mailing-list, forum e pubblicazioni (ed in generale qualsiasi strumento si ritenga o divenga necessario);
- g) collaborare con i mezzi mediatici;
- h) organizzare convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo, così come momenti di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;
- i) partecipare come associazione a convegni, seminari, corsi e manifestazioni, anche internazionali, intesi come strumento di formazione e valorizzazione delle energie e potenzialità culturali in questo campo e di elaborazione originale di idee, concetti ed istanze di arricchimento della sfera culturale;
- j) quant'altro conducente al raggiungimento del fine associativo, come ad esempio: stipulare

convenzioni con enti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie richieste, per il raggiungimento dello scopo sociale;

k) accedere, ove lo ritenga o sia necessario, a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;

l) esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione ha facoltà di organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società e associazioni, manifestazioni culturali connesse alle proprie attività, purché tali manifestazioni non siano in contrasto con l'oggetto sociale, con il presente Statuto Sociale e con l'Atto Costitutivo.

Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti.

II - ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE

Art. 4 - Risorse dell'Associazione

Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione derivano da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) quote associative;
- d) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
- e) contributi di organismi internazionali;
- f) donazioni e lasciti testamentari;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) introiti derivanti dalle iniziative sociali;
- i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 5 - Quota associativa

L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo, approvata dall'Assemblea dei Soci e viene comunicata per iscritto direttamente ai soci.

Trascorsi trenta giorni dal termine di pagamento il Segretario invia un sollecito di pagamento ai soci che non hanno rinnovato la quota.

In caso di ritardo nel pagamento della quota associativa di meno di trenta giorni rispetto al termine fissato, nessuna mora verrà applicata sulla quota sociale e nessun procedimento verrà attivato nei confronti del socio.

In caso di ritardo nel pagamento di più di trenta giorni e meno di sessanta giorni verrà applicata una mora decisa dal Consiglio Direttivo.

In caso di ritardo di più di sessanta giorni rispetto al termine fissato si attiverà la procedura di esclusione del socio per morosità stabilita nell'articolo 10 punto a) del presente Statuto.

In ogni caso la quota associativa è intrasmissibile.

III - I SOCI

Art. 6 - Composizione dell'Associazione

Possono fare parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche, enti e associazioni che per il loro oggetto sociale, per la loro attività di lavoro, studio, svago, interesse culturale, siano interessate all'attività dell'Associazione medesima e ne condividano gli scopi e le finalità.

E' espressamente esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i Soci svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo rimborso autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Sostenitori;
- d) Soci Onorari.

Sono considerati Soci Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari coloro che vengono ammessi a far parte dell'Associazione in base a delibera del Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio Sostenitore viene riconosciuta dal Consiglio Direttivo a coloro che sorreggeranno con finanziamenti e donazioni l'attività dell'Associazione.

Sono Soci Onorari quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all'Associazione o, che per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverarli fra i propri soci.

I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

I soggetti che non siano persone fisiche possono associarsi solo come Soci Sostenitori.

Art. 7 - Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai locali sociali, alle manifestazioni eventualmente organizzate dall'Associazione, e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice.

I soci hanno inoltre diritto alla partecipazione alle assemblee, con diritto di parola e di voto.

Art. 8 - Doveri del socio

Ciascun socio deve:

- a) Rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- b) Tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sulla Associazione o sui suoi rappresentanti;
- c) Pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo, con esclusione dei Soci Onorari;
- d) Cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.

I Soci, aderendo all'Associazione, accettano lo Statuto ed i regolamenti della stessa.

Art. 9 - Criteri di ammissione del socio

Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante deve presentare domanda firmata su apposito modulo come da Regolamento; consegnandola direttamente oppure inviandola a mezzo posta e/o e-mail al Consiglio Direttivo dell'Associazione unitamente alla ricevuta di versamento della corrispondente quota associativa.

Per qualsiasi decorrenza dei termini, fa fede la data di consegna della domanda o la data del versamento se antecedente.

Il Consiglio Direttivo deve esprimersi il merito alla domanda di ammissione entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.

L'ammissione dei Soci Onorari avviene previa proposta del Consiglio Direttivo e successiva ratifica da parte dell'Assemblea Ordinaria.

Art. 10 – Recesso, esclusione e decesso del socio

Il rapporto associativo può interrompersi per effetto del recesso, dell'esclusione o del decesso del socio.

Il socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo in carta semplice firmata, consegnandola direttamente oppure inviandola a mezzo posta e/o e-mail.

Il socio può essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi:

- a) per morosità in caso di mancato pagamento della quota sociale;
- b) per ripetute violazioni delle norme dello statuto (o da questo richiamate) nonché di quando disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali;
- c) per aver tenuto un comportamento tale da gettare discredito sulla Associazione, sui suoi rappresentanti e suoi Soci.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

Qualora il socio contestasse il provvedimento, si rimetterà come ultima istanza di riammissione all'Assemblea dei Soci.

L'ex socio, che non sia stato radiato, può rientrare a far parte dell'Associazione secondo le modalità d'iscrizione di un nuovo Socio al quale egli è equiparato.

In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e il Socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

IV – ORGANI SOCIALI

Art. 11 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo.

Nel caso divenga necessario, l'Assemblea provvederà a nominare un collegio di revisori dei conti o un revisore unico, una giunta esecutiva, ed in generale qualsiasi altro Organo Esecutivo ed Operativo che ritenga necessario al perseguimento degli scopi istituzionali.

V – ASSEMBLEA

Art. 12 – Assemblea dei soci

L'assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue delibere prese a norma del presente Statuto vincolano tutti i soci.

L'Assemblea è costituita dai soci iscritti da almeno mesi sei che siano in regola con il pagamento della quota annuale.

Non votano i soci minorenni.

L'Assemblea approva le modifiche allo Statuto e all'Atto costitutivo; approva il bilancio annuale consuntivo e la relazione del Presidente; indica le linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell'anno successivo; elegge il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei Conti; nomina i membri del Consiglio Direttivo; delibera sulle proposte di esclusione dei Soci; approva lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea può tenersi presso la sede sociale o anche in località diversa, e viene convocata con ordine del giorno da affiggersi nella sede dell'associazione almeno 15 giorni prima della data fissata, oppure tramite comunicazione via e-mail, sempre 15 giorni prima dell'assemblea.

L'Assemblea deve essere convocata in sessione ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci.

Può essere convocata in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, su richiesta di due Revisori dei Conti o da un terzo degli associati.

Ogni Socio, a qualsiasi categoria appartenga, esclusi i minorenni e i simpatizzanti, ha diritto ad un solo voto.

Art. 13 – Regola dell'assemblea

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo, e in caso di sua assenza le sue veci verranno assunte dal Vicepresidente, ed in caso anche egli sia assente, viene eletto al suo posto un "presidente di Assemblea" temporaneo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, con la presenza in prima convocazione di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione le delibere sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni per modificare l'atto costitutivo e lo Statuto sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Per la partecipazione all'Assemblea non sono ammesse deleghe.

Non è possibile inserire punti all'ordine del giorno dell'Assemblea oltre quelli pubblicati nell'avviso di convocazione.

VI - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14 - Nomina e composizione

Il Consiglio direttivo detta le direttive generali per lo svolgimento della vita sociale, provvede al normale funzionamento della Associazione, conferendo gli opportuni incarichi.

Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri, come di volta in volta deliberato dall'assemblea.

Il Presidente e il Vicepresidente durano in carica un triennio, e sono rieleggibili.

I Consiglieri durano in carica fino a revoca o dimissioni, salvo rinnovamento rispettivamente per un terzo ogni triennio. Essi sono rieleggibili.

I Consiglieri che saranno assenti a 5 riunioni consecutive del Consiglio potranno essere considerati rinunciatari al proprio mandato.

Qualora, per qualsiasi ragione, il Presidente cessi dalle sue funzioni oppure il numero dei Consiglieri si riduca a meno di tre, quelli rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea dei soci affinché provveda, nel primo caso, alla elezione di un nuovo Presidente, e, nel secondo caso, alla elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo:

- elegge tra i propri membri il Presidente e il Vicepresidente;
- nomina il Tesoriere;
- può delegare parte dei suoi poteri, per il normale andamento dell'Associazione, ad un Comitato di Presidenza composto dal Presidente e da due Consiglieri.
- può assegnare compiti particolari a soci non facenti parte del Consiglio ed invitarli a partecipare alle sedute dello stesso, senza diritto di voto.

Per la validità delle sedute del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo che sia diversamente stabilito nel presente Statuto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 15 - Presidente e Vicepresidente

Al Presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.

In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio Direttivo, ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente, fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo che lo ha nominato e di cui fa parte.

Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente e dai Consiglieri, provvede a che le finalità dell'Associazione vengano perseguite, assumendosi la responsabilità delle attività tecniche ed organizzative di fronte all'Associazione.

Le cariche di Presidente e Vicepresidente scadono con quelle del Consiglio di cui fanno parte.

Art. 16 - Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile dei fondi messi a disposizione per le attività dell'associazione.

Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente del Consiglio Direttivo ed i vari consiglieri dello stato dei conti dell'associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite.

Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria.

La carica di Tesoriere scade con quella del consiglio da cui è stato nominato.

Art. 17 - Segretario

Il Segretario verbalizza le decisioni prese nelle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività della Associazione.

Vigila sulla condotta dei soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

Il Segretario è il responsabile del registro dei Soci; provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei Soci esistenti e vigilando sul pagamento delle quote sociali.

Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività della Associazione richiede.

Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti della Associazione in qualunque momento venga richiesto.

La carica di Segretario scade con quella del Consiglio da cui è stato nominato.

Art. 18 - Competenze e convocazione del Consiglio

Al Consiglio Direttivo compete l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, l'organizzazione e la direzione tecnica delle attività istituzionali, l'organizzazione interna.

Il Consiglio Direttivo predisporrà appositi comitati (con particolare riferimento, ma non limitatamente, agli aspetti didattico, promozionale, logistico, editoriale) che seguiranno i vari aspetti organizzativi ed esecutivi dei settori di loro competenza.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale, su iniziativa del Presidente o su iniziativa di almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 19 - Delibere del Consiglio

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti.

In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte la maggioranza qualificata dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le relative Delibere devono essere verbalizzate dal Segretario o, in sua assenza, dal consigliere più anziano di età anagrafica.

I verbali del Consiglio Direttivo devono essere messi a disposizione dei soci che ne fanno richiesta.

Art. 20 - Strumenti informatici e telematici

Per meglio coordinare l'attività del Consiglio Direttivo e per sviluppare un rapporto più stretto con gli associati, il Consiglio Direttivo stesso provvederà a usare o creare appositi strumenti e canali informatici e telematici come ad esempio:

- a) uno o più siti web gestiti dall'Associazione;
- b) una o più mailing list (pubbliche o private);
- c) uno o più news server;
- d) uno o più canali di comunicazione testuale/vocale/video in tempo reale;
- e) appositi canali tramite cui tenere le riunioni del Consiglio Direttivo.

L'uso di questi strumenti sarà fatto con attenzione rispetto agli eventuali regolamenti interni promulgati dal Consiglio Direttivo ed in generale all'insieme di regole non scritte ma universalmente considerate sintomo di buona creanza in rete chiamate generalmente Netiquette.

L'uso di questi strumenti è da considerarsi fonte primaria di dialettica e democrazia all'interno della Associazione.

VII – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 21 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori, qualora venga eletto, è formato da tre membri effettivi, di cui uno viene nominato nel proprio seno Presidente, e da due supplenti che vengono chiamati a subentrare agli effettivi in caso di cessazione dell'incarico di uno o due membri.

Il Collegio rimane in carica per tre anni ed i componenti non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

Qualora vengano a mancare più di due membri, il Collegio può essere reintegrato attraverso il ripescaggio di candidati risultanti non eletti.

Mancando tale possibilità si deve procedere a una nuova elezione dei componenti mancanti.

Il Collegio così ricostituito rimane in carica fino alla scadenza del mandato degli altri organi sociali.

Al Collegio dei Revisori sono demandati gli obblighi e le competenze previsti dalla legge e specificamente: accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, verificare e controfirmare il bilancio consuntivo, redigere la loro relazione da presentare all'Assemblea, accertare la consistenza di cassa e l'entità dei depositi presso istituti di credito, effettuare in qualsiasi momento, anche individualmente, atti di ispezione e controllo.

I Revisori effettivi assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo.

VIII – NORME FINALI

Art. 22 - Scioglimento

L'Associazione si può sciogliere nei seguenti casi:

- a) se il numero dei Soci Ordinari ed equiparati è inferiore a 4;
- b) su delibera dell'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio sociale verrà devoluto ad associazioni di volontariato o ad altre associazioni senza fini di lucro con fini analoghi o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23 - Bilancio Consuntivo e Preventivo

Gli esercizi dell'associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

I bilanci preventivi e consuntivi devono essere approvati entro i termini disposti dall'Art. 24.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 24 – Rinvio

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.